

## CONTENZIOSO

---

### ***L'inammissibilità dell'appello senza assistenza tecnica***

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'importante [pronuncia delle Sezioni Unite n. 29919/2017](#), la Cassazione si è soffermata sul tema dell'assistenza tecnica in giudizio, stabilendo che **l'ordine di munirsi di un difensore abilitato** impartito al contribuente dal giudice di primo grado, nel caso in cui il contribuente non vi abbia provveduto, non può essere reiterato, con conseguente **inammissibilità** dell'appello.

Nel caso specifico, una società aveva impugnato un avviso di accertamento con ricorso alla C.T.P. sottoscritto dal legale rappresentante.

Pur rigettandolo nel merito, in via preliminare, **la Commissione aveva comunque ritenuto il ricorso ammissibile**, atteso che, nel corso del procedimento, la contribuente aveva conferito l'incarico a un **difensore abilitato**.

Della stessa idea non era però la C.T.R. circa l'appello depositato dalla società in quanto, nonostante la controversia fosse di valore superiore a euro 2.582,28, **il ricorso era stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante**, senza l'ausilio di un difensore abilitato, in violazione degli [articoli 12, comma 5](#), e [18, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), *ratione temporis* vigenti.

La società proponeva così ricorso in Cassazione e la causa era assegnata alle **Sezioni Unite** affinché chiarissero se, nel processo tributario relativo a controversie di valore pari o superiore a euro 2.582,28 (limite sussistente, come detto, *ratione temporis*), l'inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica si debba applicare solo nel giudizio di **primo grado** (e, quindi, solamente se il contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare l'atto tributario) oppure anche in quello di **secondo grado** (e, quindi, con riguardo al caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato al fine di impugnare la sentenza sfavorevole).

Per fornire riscontro a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato il prevalente orientamento sul punto, rammentando che *"l'obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore - previsto, per le controversie di valore eccedente Euro 2.582,28, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 (recte: 520) del 2002 e con l'ordinanza n. 158 del 2003 - sussiste solo nell'ipotesi in cui la parte sia "ab initio" sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall'esplicito riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di prime cure, sia dal tenore letterale dell'articolo 12*

*cit., che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all'ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente **l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile**, non dovendo l'ordine essere reiterato, e l'appello va dichiarato immediatamente inammissibile, attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all'intero giudizio" ([Cassazione n. 21139/10](#), [n. 8778/08](#), [n. 15448/10](#), [n. 20929/13](#) e [n. 26851/14](#)).*

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha quindi ritenuto che l'ordine di munirsi di assistenza tecnica, ove impartito dal giudice al contribuente in primo grado, **non debba essere reiterato** per il ricorso in appello.

Invero, posto che la C.T.P. aveva già reso edotta la parte della necessità che la controversia - a prescindere dal suo svolgimento in uno o due gradi di merito - richiedeva l'**assistenza tecnica**, **non** vi erano ragioni per cui lo stesso invito dovesse essere **reiterato** dalla C.T.R.

Tuttavia, se tale evenienza si verificasse **per la prima volta in appello** (si pensi al caso in cui la mancanza del difensore non sia stata rilevata in primo grado o al caso in cui la parte, già assistita da un avvocato in primo grado, ne sia invece priva in appello) **l'ordine di munirsi di assistenza tecnica per proporre l'impugnazione della sentenza deve essere impartito nel giudizio di appello** in quanto, in detta ipotesi, la parte potrebbe effettivamente non essere a conoscenza di questo obbligo e, quindi, non in condizione di ottenere la concreta tutela giurisdizionale dei propri diritti.

Sulla base di tali assunti, le **Sezioni Unite**, rigettando il ricorso della società, hanno quindi affermato il seguente **principio di diritto**: *"l'ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo - ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di "ius postulandi". L'impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata **comunque resa edotta dall'eccezione di controparte**, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale, della necessità dell'assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale".*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

**CON LUIGI FERRAJOLI**

Scopri le sedi in programmazione >